

***Comitato Nazionale per la
Biosicurezza e le Biotecnologie***

**Gruppo di lavoro Biosicurezza
DPCM 3 marzo 2004**

Documento finale

18 aprile 2005

Gruppo di lavoro Biosicurezza

COMPONENTI EX DPCM 3 MARZO 2004

Prof. Leonardo Santi, Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie

Rappresentante del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie

Prof. Bruno Dallapiccola

Rappresentante del Comitato Nazionale per la Bioetica

Prof. Giancarlo Umani Ronchi

Esperti di Scienze Mediche Biologiche Giuridiche

Ten. Col. Luciano Garofano

Gen. Castore Palmerini

Avv. Carola Parano

Rappresentante del Ministero della Salute

Dr.ssa Francesca Poli

Rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità

Prof. Giuliano D'Agnolo

Rappresentanti del Ministero della Giustizia

Pres. Settembrino Nebbioso

Pres. Gianfranco Tatozzi

Pres. Giovanni Tinebra

Pres. Giovanni Verucci

Rappresentanti del Ministero dell'Interno e Polizia di Stato

Dott. Aldo Spinella, Rappresentante della Polizia di Stato

Dr.ssa Franca Tancredi, Rappresentante del Ministero dell'Interno

Rappresentanti del Ministero della Difesa e dell'Arma dei Carabinieri

Col. Roberto Marciano, Rappresentante del Ministero della Difesa

Cap. Giampietro Lago, Rappresentante dell'Arma dei Carabinieri

Rappresentante del Corpo della Guardia di Finanza

Cap. Marcello Coratella

Rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Prof. Luigi Rossi Bernardi

Rappresentante del Dipartimento del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie

Dr. Vincenzo Merola

Rappresentante dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali

Dr.ssa Maria Teresa Annecca

Esperti aggregati:

Dr. Giuseppe Capocchia, Ministero della Giustizia

Cons. Francesco De Leo, rappresentante del Procuratore Nazionale Antimafia

Prof. Giuseppe Novelli, Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per Immagini, Università di Roma "Tor Vergata"

Ufficio di Segreteria del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie:

Dr.ssa Silvana Camilleri

Dr.ssa Alessandra Cifani

Dr.ssa Giulia Nitti

INDICE

Premessa

1. Introduzione dell'art. 224 bis al codice di procedura penale
 - 1.1 Relazione illustrativa
 - 1.2 Introduzione dell'art. 224 bis al codice di procedura penale

 2. Schema di disegno di legge recante: *"Norme per l'istituzione dell'Archivio centrale dei profili del DNA e del Comitato tecnico-scientifico di vigilanza"*
 - 2.1 Premessa
 - 2.2 Relazione illustrativa
 - 2.3 Proposta di schema di disegno di legge recante: *"Norme per l'istituzione dell'Archivio centrale dei profili del DNA e del Comitato tecnico-scientifico di vigilanza"*
- Allegato. Proposte per la definizione degli standard dei laboratori e le modalità di raccolta, conservazione e analisi dei reperti biologici

Premessa

Il Gruppo di lavoro Biosicurezza, istituito nell'ambito del CNBB con DPCM 3 marzo 2004, ha concluso i lavori il 14 aprile 2005.

Il Gruppo di lavoro era stato costituito principalmente per colmare una lacuna legislativa prodottasi a seguito della emanazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 9 luglio 1996.

In esito a tale decisione era stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi senza che siano determinate le tipologie delle misure esperibili e senza precisare i casi ed i modi in cui queste potevano essere adottate. A giudizio della Corte Costituzionale tale abrogata prescrizione si muoveva in contrasto con l'art. 13, secondo comma della Costituzione.

Il problema era stato sollevato dinanzi al Giudice delle leggi con questione incidentale promossa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Civitavecchia, a seguito del rifiuto da parte dell'indagato di sottoporsi a prelievo ematico coattivo finalizzato al raffronto del materiale ematico proprio e dei parenti con lui conviventi con il materiale ematico rinvenuto su una raffigurazione sacra sita in un giardino pertinente alla abitazione privata dello stesso.

In occasione del Convegno del RACIS del 3 dicembre 2003, il Procuratore Vigna aveva prospettato l'esigenza di provvedere in merito con una Commissione interministeriale, proposta cui i Ministeri interessati avevano immediatamente aderito.

Il Prof. Santi, Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, ha ritenuto, quindi, insieme al Procuratore Vigna, di proporre la costituzione di un Gruppo di lavoro nell'ambito del CNBB.

La proposta è stata accolta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Dott. Gianni Letta, ed è stato – dunque - costituito il Gruppo di lavoro Biosicurezza, composto da rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, della Giustizia, della Salute, della Difesa, dell'Istruzione e Ricerca, dell'Innovazione e Tecnologie; da rappresentanti delle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza); da rappresentanti del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie; del Comitato Nazionale per la Bioetica e del Garante per la protezione dei dati personali; nonché da esperti nelle scienze mediche, biologiche e giuridiche.

Considerata la complessità della materia, il Gruppo Biosicurezza, presieduto dal Prof. Santi, ha organizzato i propri lavori affidando l'analisi della materia a tre Sottogruppi:

1. raccolta e comparazione della produzione giuridica in materia nazionale e internazionale. Tale approfondimento è stato finalizzato alla predisposizione di una bozza di articolato contenente anche la ipotesi relativa al prelievo coattivo di campioni biologici. Il Sottogruppo è stato **coordinato dal Pres. Giovanni Tinebra**, Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia;
2. definizione degli standard dei laboratori e modalità di raccolta, conservazione e analisi dei reperti biologici, **coordinato dal Col. Luciano Garofano**, Comandante del RIS di Parma;
3. finalità e gestione della Banca del DNA, **coordinato dal Dott. Aldo Spinella**, Dirigente Superiore tecnico biologo, Servizio Polizia Scientifica di Roma.

Dopo molteplici riunioni e un Workshop organizzato dal CNBB presso il CNEL, cui hanno partecipato relatori stranieri che hanno illustrato l'esperienza della banca del DNA nei loro Paesi (Gran Bretagna, Olanda, Germania, Stati Uniti), sono stati elaborati due documenti (cfr. pp. 7/18 e pp. 19/34 dell'all. 1) che prevedono l'introduzione dell'art. 224-bis nel codice di procedura penale e lo schema del disegno di legge recante: "Norme per l'istituzione dell'Archivio centrale del DNA e del Comitato tecnico-scientifico di vigilanza" e sono stati rispettivamente approvati nelle riunioni plenarie del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie del 24 gennaio 2005 e del 18 aprile 2005.

I documenti in proposito sono stati, inoltre, discussi in una apposita sessione di "Bionova", manifestazione biennale sulle biotecnologie la cui edizione più recente si è svolta a Padova il 22 aprile scorso, che ha registrato una nutrita partecipazione di Autorità, rappresentanti della Magistratura e delle Forze dell'Ordine.

La sentita esigenza di adeguamento normativo sulla presente materia non solo è stata avvertita dalla stessa Corte Costituzionale che, nel provvedimento *de quo*, ha espressamente invitato il legislatore ad intervenire ad integrazione della normativa esistente, ma anche dall'opinione pubblica – come rilevato nel corso di sondaggi esperiti in proposito – che si è espressa a favore dell'accoglimento di una normativa in proposito la quale, accogliendo le nuove metodologie di indagine possibili grazie al progresso scientifico, possa arginare il disagio sociale provocato dall'aumento incessante dei reati più comuni (furti, rapine, reati sessuali, criminalità organizzata, ecc.); reati che creano nella popolazione un particolare stato emotivo e di preoccupazione e per cui sono stati reiteratamente chiesti provvedimenti adeguati al Governo e al Parlamento.

1. Introduzione dell'art. 224 bis al codice di procedura penale

1.1. Relazione illustrativa

L'intervento di riforma si rende necessario per porre fine al vuoto normativo venutosi a creare a seguito della decisione della Corte Costituzionale n.238 del 9 luglio 1996 con la quale era stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 224, comma 2, codice di procedura penale, nella parte in cui *“consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei “casi” e nei “modi” dalla legge.”*

Lo sviluppo del settore delle indagini genetiche per fini giudiziari, in termini di fattibilità, affidabilità ed economicità, rende indispensabile recuperare appieno tutte le potenzialità offerte da questo ambito delle investigazioni scientifiche, colmando un differenziale con le legislazioni degli altri Stati europei non più tollerabile, anche nella prospettiva di una sempre più stretta integrazione nel campo penale.

V'è, infatti, da osservare che quasi un decennio non sia trascorso invano: il quadro di riferimento scientifico valutato dalla Corte costituzionale nella citata decisione è profondamente mutato, essendosi oggi affermate tecniche e metodi che consentono l'estrazione del profilo genetico utile per le investigazioni anche da ridottissime quantità di materiale biologico.

Ciò importa decisive conseguenze.

Sono, infatti, attualmente moltiplicate le possibilità di estrarre l'impronta genetica da materiali biologici repertati sul luogo del fatto, ottenendo risultati affidabili in condizioni che solo qualche anno addietro erano ritenute proibitive o scarsamente significative. Ciò ha condotto al notevole aumento di casi giudiziari nei quali si riesce a determinare l'impronta genetica dell'autore del reato e sono correlativamente incrementate le ipotesi in cui occorre determinare l'impronta

genetica delle persone indagate o di terzi a vario titolo coinvolti nel fatto criminoso al fine di comparazione.

Per altro verso, sempre grazie allo sviluppo scientifico, è attualmente possibile determinare l'impronta genetica di un soggetto partendo da una quantità esigua di materiale biologico a lui appartenente, sicchè il test standard, adottato dai laboratori di tutto il mondo, si basa sul prelievo dal cavo orale, mediante un bastoncino idrofilo, di una piccola quantità di saliva nella quale sono presenti un certo numero di cellule della mucosa boccale, sufficienti comunque alla estrazione dei segmenti del DNA necessari alla determinazione dell'impronta genetica del soggetto.

E la genetica forense indica già la direzione del suo futuro sviluppo verso sistemi di determinazione dell'impronta genetica dotati di sempre maggiore sensibilità e quindi in grado di ottenere risultati affidabili da quantità di materiale biologico sempre più ridotte.

* * *

E' da rilevare come attualmente risultano in trattazione congiunta, in Commissione giustizia della Camera dei deputati, due disegni di legge (AC/4161, Franz ed altri e AC/4682, Onnis ed altri) aventi ad oggetto la regolamentazione dei prelievi coattivi nell'ambito del processo penale. Sia pur con complessità differente, i due disegni di legge paiono in gran parte raffrontabili con il presente, il quale, comunque, ad una valutazione generale, appare più esaustivo, affrontando ogni aspetto della questione, grazie al contributo di esperti di differenti discipline.

* * *

Se certamente l'intervento di riforma trae origine e causa dalla citata pronuncia della Corte costituzionale n.238/1996, esso deve anche tenere conto dell'accresciuta e diffusa sensibilità della collettività nazionale in tema di libertà ed inviolabilità della persona, vieppiù accresciuta dal contestuale sviluppo della scienza che ha reso disponibili tecnologie sempre più invasive.

Inoltre, anche il processo penale è stato oggetto di profonda riflessione per una effettiva realizzazione della parità delle parti, presupposto essenziale del modello accusatorio prescelto dal legislatore del 1988 e poi definitivamente assunto al rango di principio costituzionale col nuovo articolo 111 della Costituzione.

Si è, quindi, optato per uno schema che non si limitasse a risolvere il problema posto dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n.238/1996, ossia quello del prelievo ematico per la determinazione del profilo genetico, ma che fosse valevole per qualsiasi prelievo di materiale biologico da persona vivente ed anche per qualsiasi accertamento medico su persona vivente, regolando in modo uniforme ogni intervento dell'autorità giudiziaria in ambito penale che, per assenza del consenso della persona interessata, si prospettasse coercitivo e quindi limitativo della libertà personale, e pertanto ricadente nell'alveo di operatività dell'articolo 13, comma 2, della Costituzione.

Volendo assicurare il massimo livello di garanzia per la persona interessata, è stato scelto di delineare un apposito sub-procedimento per il prelievo di materiale biologico o per l'espletamento di accertamenti medici necessari ad una perizia nel corso di un procedimento penale, attribuendo la potestà in via esclusiva al giudice e stabilendo in modo puntuale "casi", "presupposti" e "modalità esecutive", prevedendo altresì la nullità degli atti per le eventuali violazioni di tali parametri. L'assenza di livelli differenziati di garanzia, a seconda del tipo di intervento sulla persona, ha escluso la necessità di distinguere – strada invece scelta da molte legislazioni straniere – tra "accertamenti invasivi" e "accertamenti non invasivi", atteso che si è ritenuto insoddisfacente, ed in certo modo arbitrario, ogni tentativo di delineare un criterio distintivo (ad esempio, nel Regno Unito, è ritenuto "non invasivo" il prelievo di peli, ma "invasivo" quello di peli pubici: criterio certamente comprensibile sul piano pratico ma di scarsa fondatezza oggettiva).

* * *

La necessità di consentire comunque al pubblico ministero di operare la determinazione dell'impronta genetica di un soggetto in caso di urgenza e comunque in ipotesi di preliminari verifiche nel corso delle investigazioni, ha suggerito di modulare una apposita norma che consente al pubblico ministero di procedere al solo prelievo di mucosa boccale (con esclusione di qualsiasi altro tipo di prelievo di materiale biologico o accertamento medico su persona vivente), anche ordinando, nel caso di rifiuto della persona interessata, l'accompagnamento ed il prelievo coattivi, ma sottoponendo entrambi tali provvedimenti alla convalida del giudice per le indagini preliminari nel brevissimo termine di quarantotto ore dalla esecuzione. Per ogni altro caso, il pubblico ministero deve avanzare, al pari di tutte le altre parti processuali, una richiesta al giudice per l'espletamento di

una perizia alla quale siano strumentali il prelievo di materiale biologico ovvero accertamenti medici.

Di conseguenza, è stata ampliata la gamma delle ipotesi in cui è possibile ricorrere all'incidente probatorio per lo svolgimento di una perizia, aggiungendovi il caso in cui è necessario procedere al prelievo di materiale biologico o ad accertamenti medici su persona vivente.

* * *

E' bene chiarire alcuni aspetti che potrebbe essere fonte di fraintendimenti ed incertezze.

Ciò di cui si occupano le norme che qui si illustrano sono gli accertamenti medici ed i prelievi di materiale biologico su persona vivente e che nulla hanno a che vedere con la ricerca, la rilevazione e l'assicurazione delle tracce del reato, compito specifico della polizia giudiziaria, al pari della acquisizione, per vie diverse, di reperti biologici riferibili ad un soggetto.

Per limitarsi a casi assai frequenti nella pratica quotidiana, è evidente che le nuove norme non riguardano ad esempio l'ecografia cui la polizia giudiziaria sottopone un soggetto sospettato di aver ingerito, allo scopo di occultarli, involucri contenenti sostanza stupefacente: in questo caso, infatti si tratta di attività di ricerca ed assicurazione delle tracce del reato e, quindi, di sequestro del corpo del reato a seguito di perquisizione personale anche con l'ausilio di personale sanitario.

Allo stesso modo, è fuori dalla portata della nuova normativa il prelievo di materiale biologico effettuato su persona che asseritamente abbia subito violenza sessuale, al fine di determinare l'impronta genetica del responsabile: anche in tal caso si tratta di assicurare le tracce del reato.

La nuova normativa si occupa, invece, delle ipotesi in cui, per ragioni di indagini, non già debbano essere rilevate tracce di un reato, bensì debba essere determinata l'impronta genetica di una persona al fine di compararla con analoghi risultati ottenuti da materiale biologico reperito sul luogo del fatto di reato ovvero in altro luogo ad esso in qualche modo collegato.

Per altro verso, ma in modo analogo, la nuova disciplina non interferisce con altre modalità di acquisizione di campioni biologici sui quali operare la determinazione del profilo genetico: le

norme di procedura penale delineano gli strumenti ed i limiti entro i quali le parti ed il giudice devono muoversi per l'accertamento dei fatti; ciò importa che, per giungere alla medesima meta, possano essere intraprese, per scelte dei soggetti processuali, vie e strumenti differenti. Sicchè, l'eventuale scelta investigativa di non sottoporre l'indagato al prelievo di campione biologico per la determinazione del profilo genetico, ricorrendo piuttosto alla acquisizione di altri reperti utili (ad esempio, cicche di sigarette), non appare sindacabile quale elusiva del nuovo procedimento delineato, che si occupa in via esclusiva di regolare la procedura nel caso in cui sia necessario limitare o comprimere la libertà di un soggetto da sottoporre a prelievo di campioni biologici ovvero ad accertamenti medici, contemplando l'ipotesi che l'interessato opponga un rifiuto.

* * *

La scelta sistematica, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 224, comma 2, codice di procedura penale, è stata quella di inserire un nuovo articolo che, posto immediatamente dopo quello dedicato alla perizia, si occupi dei casi in cui, per l'espletamento della perizia stessa, siano necessari il prelievo di materiale biologico ovvero accertamenti medici su persona vivente: infatti, è da sottolineare come la pronuncia più volte citata della Corte Costituzionale n.238/1996 si fosse limitata a dichiarare la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 224 "nella parte in cui" omette di regolare "casi" e "modi" del prelievo coattivo di materiale biologico da persona vivente. E tale scelta sistematica corrisponde a quella seguita anche dai due progetti di legge di iniziativa parlamentare prima ricordati.

Il nuovo articolo stabilisce che, qualora per l'espletamento di una perizia sia necessario procedere a prelievo di materiale biologico (tra il quale a mero titolo esemplificativo viene indicato il prelievo ematico e quello di mucosa boccale), e non vi sia il consenso della persona interessata, il giudice ne ordina l'esecuzione coattiva, se l'accertamento è ritenuto "assolutamente indispensabile" e si procede per un delitto punito con pena dell'ergastolo ovvero con pena detentiva superiore nel massimo a tre anni: per un verso, quindi, il prelievo di campione biologico o l'accertamento medico devono prospettarsi come ipotesi unica per lo svolgimento dell'indagine, senza alternative plausibili; ed inoltre deve trattarsi di procedimento per un reato per cui sia prevista una pena detentiva superiore a tre anni, corrispondente al limite previsto per l'arresto in flagranza.

Il primo comma dell'articolo 224-*bis*, quindi, indica in maniera espressa e determinata i "casi" nei quali è ammissibile, col provvedimento del giudice, la limitazione della libertà ed

inviolabilità della persona ai fini del prelievo coattivo di campioni biologici o di accertamenti medici di natura coattiva: deve trattarsi di un procedimento penale per un reato punito con pena superiore a tre anni di reclusione (ovvero con l'ergastolo) e che il prelievo o l'accertamento medico siano indispensabili per la prova del fatto.

Il secondo comma del medesimo articolo si occupa, invece, di indicare, a pena di nullità, il contenuto dell'ordinanza del giudice: reato per il quale si procede, natura e tipo del prelievo di campione biologico o dell'accertamento medico da effettuare, ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile, indicazione del luogo e del momento per il compimento dell'atto e sue modalità, avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia ed avviso che in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo potrebbe essere ordinato l'accompagnamento coattivo. Si tratta, quindi, di un contenuto ampio ed esaustivo, idoneo a mettere la persona interessata in condizioni di esercitare al meglio i propri diritti difensivi, avendo conoscenza, con un congruo margine di anticipo, del tipo di prelievo di campione biologico o di accertamento cui deve essere sottoposta; ed infatti, il terzo comma stabilisce che il provvedimento del giudice deve essere notificato all'interessato ed al suo difensore almeno tre giorni prima della data fissata per l'esecuzione delle operazioni.

Il quarto comma richiama il limite della dignità e del pudore della persona, già previsto dall'articolo 245 codice di procedura penale in tema di ispezione personale.

Il quinto comma riguarda, invece, i divieti di prelievi o accertamenti; oltre il doveroso richiamo a divieti espressamente previsti da disposizioni di legge, si stabilisce che non possono essere eseguiti quelli che mettono in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona ovvero del nascituro che essa porta in grembo; inoltre sono vietate le operazioni che, secondo una valutazione oggettiva fornita dalla scienza medica, provocano sofferenze rilevanti: non già, quindi, una mera sensazione soggettiva, ma una considerazione oggettiva, scientificamente fondata.

Il sesto comma si occupa dell'ipotesi in cui la persona interessata, sebbene regolarmente avvisata, non compare per sottoporsi al prelievo di campione biologico o agli accertamenti medici, senza addurre un legittimo impedimento: il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo ed autorizza l'uso di mezzi di coercizione fisica per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle operazioni e comunque non oltre ventiquattro ore (come stabilito dall'articolo 132, comma 2, codice di procedura penale, espressamente richiamato).

E' di tutta evidenza che il sub-procedimento che si delinea, ancorché finalizzato alla esecuzione coattiva del prelievo di campioni biologici o dell'accertamento medico, non esclude (ed anzi auspica) che la persona interessata, ricevuto l'avviso che la informa compiutamente delle finalità e delle modalità delle operazioni, si presenti e si sottoponga ad esse spontaneamente; ed infatti, l'eventuale mancata comparizione dell'interessato, senza addurre un giustificato motivo, impone al giudice l'emissione di un ulteriore provvedimento di accompagnamento coattivo che, pertanto, si prospetta come eventuale.

Il settimo comma regola infine le forme nelle quali il consenso della persona interessata può essere prestato: dichiarazione orale dinnanzi al giudice che procede ovvero atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il consenso è di regola irrevocabile, salve le ipotesi di ignoranza di circostanze di fatto rilevanti ovvero di modificazione delle stesse in un momento successivo alla manifestazione del consenso. Tale norma risulta necessaria per escludere incertezze circa la rilevanza e l'efficacia del consenso prestato, da cui discende, evidentemente, la preclusione ad opporre eccezioni circa la procedura, i presupposti e le finalità.

* * *

Come accennato in precedenza, un punto cardine dell'intervento di riforma è stato quello di attribuire al giudice il potere di disporre la coazione nei confronti del soggetto da sottoporre alle operazioni di prelievo di campioni biologici o di accertamento medico. Ciò nondimeno, il sistema processuale penale conosce, in una pluralità di situazioni, un potere precario del pubblico ministero di esercitare potestà proprie del giudice, sottoponendo poi il provvedimento alla convalida di quest'ultimo entro un termine brevissimo, di regola calibrato sulla scansione temporale dettata dall'articolo 13, comma 2, della Costituzione (è il caso del fermo di indiziato di delitto, delle intercettazioni telefoniche d'urgenza, delle intercettazioni tra presenti d'urgenza, del sequestro preventivo d'urgenza).

Si è quindi ritenuto doveroso riconoscere al pubblico ministero un potere sia pur limitato, nei termini che si diranno appresso, di prelievi ed accertamenti medici coattivi, trattandosi comunque di attribuzioni accessorie a quella di disporre accertamenti tecnici ai sensi dell'articolo 359 codice di procedura penale. L'accessorietà è stata individuata con riferimento agli accertamenti "ripetibili" (articolo 359 codice di procedura penale) e non già agli accertamenti "irripetibili"

(articolo 360 codice di procedura penale), atteso che l'unico potere riconosciuto in forma precaria al pubblico ministero, come si vedrà tra un attimo, è quello del prelievo di campione di mucosa boccale, per sua natura assolutamente "ripetibile".

Il potere riconosciuto al pubblico ministero, analogo a quanto stabilito dalla norma principale del nuovo articolo 224-*bis* codice di procedura penale, è stato, però, come detto, limitato in maniera radicale, ottenendo, per un verso, di non svilire oltremodo le esigenze delle investigazioni (e delle connesse ragioni di urgenza) e, per altro verso, di non alterare la parità delle parti nel processo.

Infatti, al pubblico ministero è consentito, nel quadro di accertamenti disposti ai sensi dell'articolo 359 codice procedura penale, di disporre, eventualmente in via coattiva, il solo prelievo di mucosa boccale (con esclusione di prelievi di altro materiale biologico e con totale esclusione di accertamenti medici), potendo anche ordinare l'uso di mezzi di coercizione in assenza del consenso della persona interessata. Il provvedimento deve avere il medesimo contenuto di quello delineato per il giudice all'articolo 224-bis, comma 2, codice di procedura penale, con la sola eccezione mancata previsione del termine di tre giorni per la comparizione (giustificato dalla necessità di far fronte anche a situazioni di urgenza). Di converso, però, il provvedimento del pubblico ministero che dispone il prelievo di un campione della mucosa boccale (e l'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo) devono essere trasmessi immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice, il quale, se riscontra la ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla legge, convalida il provvedimento di prelievo di campione di mucosa boccale (e l'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo) entro le quarantotto ore successive, dandone quindi comunicazione alle parti.

Pertanto, il potere riconosciuto al pubblico ministero dall'articolo 359-*bis* codice di procedura penale riguarda soltanto il prelievo di campioni di mucosa boccale (che è certamente il prelievo più semplice, immediato, indolore e non invasivo) ed è sottoposto alla immediata convalida del giudice, con la conseguente inutilizzabilità del prelievo in caso di mancata osservanza dei presupposti e dei tempi stabiliti dalla norma. Ed a sancire la limitazione suddetta interviene il terzo comma della norma il quale dispone che "in ogni altro caso" il pubblico ministero e le altre parti devono avanzare richiesta di incidente probatorio, nell'ambito del quale possono poi essere disposti i prelievi di campioni biologici ovvero gli accertamenti medici necessari all'espletamento della perizia, oggetto specifico dell'incidente probatorio.

Per sovvenire a tale esigenza è stato conseguentemente modificato il comma secondo dell'articolo 392 codice di procedura penale, il quale si occupa dei casi in cui è ammesso l'incidente probatorio per l'espletamento di una perizia: infatti, l'incidente probatorio può essere richiesto non solo nei casi in cui sia necessario procedere a perizia che, se disposta in dibattimento, importerebbe la sospensione dello stesso per un tempo superiore a sessanta giorni, ma anche nel caso in cui per l'espletamento della perizia risulta necessario procedere al prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici su persona vivente.

L'articolo 72-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale si occupa, invece, di individuare i soggetti che possono validamente esprimere il consenso (ovvero negarlo) nel caso in cui la persona da sottoporre al prelievo di campioni biologici o agli accertamenti medici sia minore degli anni sedici o persona interdetta per infermità di mente, ovvero, sebbene maggiore degli anni sedici e non interdetta, sia comunque incapace di intendere e di volere. Qualora, poi, le persone indicate per esprimere il consenso (o il dissenso) mancano o non sono reperibili o sono in conflitto di interessi con la persona interessata, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice.

1.2. Proposta di introduzione dell'art. 224 bis al codice di procedura penale

224-bis. *(Provvedimenti del giudice per il compimento su persone viventi di prelievi di campioni biologici o accertamenti medici).*

1. Se per l'esecuzione della perizia è necessario procedere su persone viventi al prelievo di campioni di mucosa boccale, liquido ematico o di altri campioni biologici ovvero ad accertamenti medici, il giudice, se non vi è il consenso della persona interessata, dispone con ordinanza, anche d'ufficio, l'esecuzione coattiva del prelievo o dell'accertamento, se esso risulta assolutamente indispensabile per la prova del fatto e si procede per taluno dei delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. L'ordinanza contiene, a pena di nullità:

- a. l'indicazione del delitto per il quale si procede;
- b. l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per l'accertamento del fatto;
- c. l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento;
- d. l'avviso che l'interessato può farsi assistere da una persona di fiducia;
- e. l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo.

3. L'ordinanza è notificata all'interessato ed al suo difensore almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.

4. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

5. Non possono in nessun caso essere disposte le operazioni che contrastano con espressi divieti previsti dalla legge, ovvero che mettono in pericolo la vita, l'integrità fisica, la salute della persona o del nascituro, o che, secondo la scienza medica, non possono compiersi senza provocare rilevanti sofferenze.

6. Qualora il soggetto invitato a presentarsi per essere sottoposto alle attività indicate nel primo comma non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice dispone che sia accompagnato, se occorre anche con la forza, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario a consentire l'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.

7. Il consenso della persona interessata è reso con dichiarazione orale al giudice ovvero con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il consenso è irrevocabile, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero che esse si siano successivamente modificate.

359-bis. (Provvedimenti del pubblico ministero per il prelievo di campioni biologici su persone viventi).

1. Qualora gli accertamenti previsti dall'articolo 359 richiedono il prelievo di campioni di mucosa boccale su persona vivente, se si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, le necessarie operazioni, se esso risulta assolutamente indispensabile per l'accertamento dei fatti. Il decreto del pubblico ministero deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 224-bis, comma 2. Qualora il soggetto invitato a presentarsi per essere sottoposto al prelievo di mucosa boccale non compare senza addurre un legittimo impedimento, il pubblico ministero dispone che sia accompagnato, se occorre anche con la forza, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario a consentire l'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 4 e 5.

2. Entro quarantotto ore dalla esecuzione del prelievo il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto previsto dal comma 1 e dell'eventuale decreto di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza, al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.

3. In ogni altro caso nel quale è necessario eseguire su persona vivente il prelievo di campioni biologici o accertamenti medici, in mancanza del consenso della persona interessata, il pubblico ministero richiede al giudice che si proceda con incidente probatorio.

392. (Casi).

(...)

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni, ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti all'articolo 224-bis.

* * *

NORME DI ATTUAZIONE COD. PROC. PEN.

72-bis. (Prelievo di campioni biologici ed accertamenti medici su persone incapaci).

1. Nei casi previsti dagli articoli 224-*bis* e 359-*bis* del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici su persone viventi è minore degli anni sedici ovvero persona interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore.

2. Qualora la persona interessata, benché non minore degli anni sedici né interdetta per infermità di mente, è comunque incapace di intendere e di volere, il consenso è prestato dal coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dal parente più prossimo entro il terzo grado, purché maggiore degli anni diciotto e non interdetto per infermità di mente.

3. Se le persone indicate ai commi 1 e 2 mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona interessata, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice.

2. Schema di disegno di legge recante: "Norme per l'istituzione dell'Archivio centrale dei profili del DNA e del Comitato tecnico-scientifico di vigilanza"

2.1. Premessa

La lotta al crimine richiede l'utilizzo dei più moderni ed efficaci mezzi di indagine, quale appunto l'analisi del DNA che è oramai consolidato essere un potente mezzo per la determinazione dell'innocenza o della colpevolezza di un individuo. A tal proposito già il 10 febbraio 1992 il Consiglio dell'Unione Europea in occasione della riunione del Comitato dei Ministri, forniva alcune direttive circa la raccolta di campioni e l'utilizzo dell'analisi del DNA a scopi investigativi:

- 1) i dati ottenuti dall'analisi del DNA per scopi identificativi non vengono utilizzati se non per le investigazioni e le azioni giudiziarie e se utilizzati ai fini di ricerca e statistica devono essere rimossi di tutti i dati anagrafici in modo da mantenere l'identità dell'individuo sconosciuta;
- 2) è necessaria la standardizzazione delle tecniche di DNA sia a livello nazionale che internazionale, in modo da consentirne, qualora necessari, uno scambio dei dati tra paesi, Punto fondamentale è la capacità ed esperienza dei laboratori e istituti che effettuano l'analisi del DNA.

La realizzazione di una Banca Dati Nazionale del DNA prevede l'inserimento dei profili del DNA delle persone condannate (ex art 3), nonché le caratteristiche genetiche estrapolate dalle tracce biologiche rinvenute su una scena del crimine. Questo permette specialmente nei casi di reati seriali quali sequestro di persona, furti, rapine, prostituzione, violenza carnale, di ricondurre il DNA della traccia eventualmente ad una persona già presente nel database, alla stessa stregua di come viene compiuto il confronto con le impronte digitali.

L'unica struttura presente in Italia, simile a quella richiesta per il test del DNA è legata all'identificazione mediante l'impronta digitale.

Nel nostro Paese non esiste alcun coordinamento per lo scambio di dati tra i laboratori delle Forze di Polizia e degli Istituti di Medicina Legale a cui l'Autorità Giudiziaria normalmente affida l'analisi dei DNA. Tutti i risultati ottenuti dall'analisi dei DNA rimangono confinati ai singoli episodi ed eventuali comparazioni di dati vengono effettuati con ricerche manuali. E' necessaria, pertanto, una legislazione specifica che permetta l'istituzione di una Banca Dati Nazionale DNA, la cui consultazione garantisca il rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza e privacy impedendone la consultazione diretta da parte di organismi esterni ed enti privati.

Banche Dati DNA: Situazione europea.

Negli ultimi 5 anni diversi Paesi europei hanno istituito banche nazionali del DNA contenenti i profili genetici di persone sospettate o condannate e quelli estratti da tracce rilevate sulla scena del crimine nei casi irrisolti. Attualmente sono attive, parzialmente o a pieno regime, banche nazionali del DNA in Olanda, Regno Unito, Austria, Germania, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Svizzera e Svezia. Inoltre in altri Stati europei sono già in corso di preparazione o di approvazione specifiche legislazioni.

Esistono numerose differenze fra i criteri adottati, sia per l'inserimento dei profili genetici che per la durata della conservazione di essi, la loro rimozione dal database, il ruolo del giudice per quanto riguarda l'inserimento o la ricerca e comparazione dei dati, la loro utilizzazione processuale, ecc. Ciononostante, una certa armonizzazione è stata raggiunta per quel che riguarda i dati inseriti in ogni database nazionale ed è stato raccomandato uno standard europeo nella scelta di un set di sistemi genetici da includere in tutto o in parte nei profili dei soggetti e quelli estratti da tracce rilevate sulla scena del crimine. Ciò facilita lo scambio di informazioni fra i rispettivi database dei vari Stati.

L'attività è naturalmente influenzata dalla diversità dei sistemi giuridici come dalla eterogeneità dei laboratori coinvolti e ciò si ripercuote sull'inserimento dei profili genetici estratti a fini investigativi, sull'istituzione di database nazionali per i condannati e, in alcuni Paesi, anche sulla possibilità di ottenere campioni di DNA da sospetti come sulla loro utilizzazione investigativa e processuale.

Le banche dati nazionali del DNA oggi effettivamente operative sono quelle del Regno Unito (1995), dell'Olanda e dell'Austria (1997), della Germania (1998), della Finlandia, della Svezia e della Norvegia (1999-2000), della Svizzera e della Danimarca (2000). In Spagna e in Italia sono in preparazione mentre in Francia ed in Belgio sono state istituite (rispettivamente nel 1998 e nel 2000) ma non se ne conoscono nel dettaglio i risultati operativi.

Finalità

La raccolta dei dati del DNA in un Archivio Informatico di persone implicate in procedimenti penali permetterebbe la comparazione dei profili del DNA di questi con i profili del DNA ottenuti dalle tracce biologiche rinvenute sulla scena di un reato (omicidi, violenza sessuale, rapine, sequestri, ecc.) per poter risalire all'autore dello stesso (stesso iter seguito nell'impronta digitale), e può essere utile in tutti quei casi non ancora risolti.

L'impronta genetica è inoltre utile nei casi di rinvenimenti di resti umani in quanto permette di poter risalire all'identità della persona (riconoscimento ed identificazione personale in casi quali ad es. i disastri aerei, cimiteri della criminalità, ecc.) o persone che non sono in grado di dare informazioni sulla propria identità (tratta di persone).

La presenza di una Banca Dati del DNA rappresenterebbe un deterrente sia di tipo preventivo nei riguardi di un crimine che di tipo repressivo per individuare sospettati e legarli con prove obiettive ad un determinato crimine.

2.2. Relazione illustrativa

Lo schema di articolato prevede la istituzione dell'*Archivio centrale dei profili del DNA*, senza indicare in termini perentori la sua collocazione, ma lasciando la scelta tra l'incardinamento all'interno del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (al pari del Casellario centrale di identità o degli altri organismi interforze) ed una configurazione di autonoma struttura, il cui organico sarebbe comunque tratto dalle Forze di polizia ed anche (ove posto al di fuori dal Ministero dell'interno) da altre pubbliche amministrazioni.

La necessità di offrire le più ampie garanzie circa le finalità dell'Archivio centrale ha suggerito di inserire in maniera esplicita due limiti invalicabili: per un verso l'Archivio ha finalità esclusive di identificazione personale; e per rendere ciò indefettibile, si stabilisce che l'analisi può riguardare segmenti non codificanti del genoma umano, ossia dai quali non sono desumibili informazioni sulle caratteristiche del soggetto analizzato, quali malattie, predisposizione a malattie, tendenze sessuali ed altro.

L'analisi del DNA secondo gli standard generalmente accolti in ambito internazionale è una metodologia di esclusiva identificazione personale, sicché essa si pone nel solco evolutivo delle altre metodiche di identificazione personale, quali la fotografia e soprattutto i rilievi dattiloscopici, rappresentando un approdo di certezza ed eliminando i dubbi interpretativi cui danno luogo le identificazioni mediante impronte digitali.

Siccome, però, le finalità di identificazione personale sono proprie sia della funzione di polizia giudiziaria sia di quella di polizia di sicurezza, è stata operata una ulteriore limitazione, in conformità alle legislazioni degli Stati stranieri, al solo settore delle investigazioni penali, ossia il settore proprio della polizia giudiziaria e della giurisdizione penale, con esclusione di qualsiasi utilizzazione nell'ambito della polizia di sicurezza o di prevenzione.

Tale opzione, conforme (come già detto) a tutte le similari esperienze straniere, ha poi indotto la conseguente struttura dell'Archivio centrale.

Infatti, in primo luogo, esso deve contenere tutti i dati inerenti i reperti acquisiti nel corso di investigazioni penali e che rappresentano la ragion d'essere dell'Archivio: attribuire l'appartenenza

dei reperti provenienti da scene del reato. E' quindi stabilito l'obbligo, per l'autorità giudiziaria che dispone la determinazione del profilo del DNA, di inviare all'Archivio centrale il risultato dell'analisi, così da assicurare che, a livello centrale, siano conservate e rese disponibili tutte le analisi effettuate con questa metodologia nell'ambito di investigazioni criminali. Occorre, peraltro, una precisazione: l'obbligo concerne esclusivamente i reperti acquisiti sul luogo del fatto e non già i campioni biologici eventualmente prelevati a persone nei cui confronti si sono raccolti indizi di colpevolezza o quanto meno di sospetto.

I reperti raccolti nel corso delle investigazioni criminali e rimasti non attribuiti ad alcuno vengono confrontati con il profilo del DNA di persone note, selezionate in base ad un criterio assai semplice e di immediata rilevabilità, quale l'aver subito la privazione della libertà personale: persone arrestate in flagranza di reato ovvero nei casi in cui l'arresto è consentito fuori dai casi di flagranza, persone sottoposte a fermo di polizia giudiziaria, persone cui è applicata la misura cautelare della custodia in carcere, persone detenute o internate per sentenza definitiva.

La soluzione prescelta si fonda sulla considerazione che la sia pur minima limitazione della libertà personale necessaria per acquisire il piccolo campione di saliva (nel quale sono presenti cellule della mucosa boccale) ben si giustifica se riguarda soggetti che secondo l'ordinamento si trovino in condizioni di subire la privazione della libertà personale nel suo massimo grado, rappresentato dallo stato di detenzione. Invero, il soggetto privato della libertà personale è sottoposto ad una serie di rilievi che hanno varie finalità: viene perquisito, foto-segnalato, gli vengono rilevate le impronte dattiloscopiche ed è sottoposto a prelievo ematico per verificare la presenza di infezione da HIV o altre malattie a carattere epidemico.

Puntuale garanzia per l'interessato è la previsione del potere a lui riconosciuto di chiedere la cancellazione dei propri dati dall'Archivio centrale (e la distruzione del campione biologico) nel caso egli sia assolto con sentenza definitiva all'esito del processo penale nel quale era stato privato della libertà.

Pur non avendo preso posizione netta riguardo alla collocazione dell'Archivio centrale, si è, però, prevista, anche sulla scorta di esperienze straniere, la creazione di un organismo diverso ed autonomo che, estraneo all'attività propria dell'Archivio centrale, svolga un autorevole compito di controllo del funzionamento e della sicurezza, anche informatica, dello stesso, riferendo annualmente alla presidenza del Consiglio dei Ministri; nonché svolga funzioni di studio e

sperimentazione di nuove tecnologie da applicare all'analisi del DNA; studio della normativa comunitaria e di quella straniera in materia di banche dati del DNA e coordinamento delle relazioni con le banche dati del DNA di altri Paesi o di organismi internazionali, al fine dello scambio di esperienze; verifica dell'idoneità, ai fini forensi, dei laboratori accreditati all'accertamento dei profili del DNA; espressione di pareri vincolanti sulle istanze proposte dai soggetti interessati alla rettifica o alla cancellazione dei propri dati.

Si è ipotizzato che tale comitato scientifico di vigilanza sia collocato all'interno del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e di esso vengano chiamati a far parte personalità del campo scientifico e giuridico.

Si tratta di una scelta da cui dipende l'autorevolezza e l'affidabilità, anche internazionale, dell'Archivio centrale e dei suoi risultati, assicurando un costante aggiornamento delle metodiche alla luce delle esperienze che maturano in campo internazionale. Inoltre, l'aver previsto un potere di controllo anche sui laboratori che svolgono le analisi del DNA per fini forensi (controllo evidentemente su base consensuale), costituisce il presupposto per un generale miglioramento degli standard di qualità, tenuto conto dell'ovvio effetto emulativo di ciascun laboratorio che vorrà ottenere la relativa certificazione per potersi annoverare tra quelli i cui risultati sono ritenuti affidabili dall'Archivio centrale e che hanno quindi titolo per essere in essa inseriti.

Riguardo al trattamento dei dati ed alla loro sicurezza è stabilito il divieto di qualsiasi interconnessione dell'Archivio centrale con altri archivi e l'interrogazione deve avvenire solo ad opera del personale addetto ed autorizzato, secondo modalità che ne consentano la tracciabilità ossia la individuazione della postazione e del soggetto che ha effettuato l'accesso alla banca dati: le richieste potranno provenire soltanto dalle Forze di polizia, dall'Autorità giudiziaria, nonché, nei limiti della legislazione, dai difensori nel quadro delle investigazioni difensive. E' da dire, inoltre, che nel comitato scientifico di vigilanza è prevista la presenza anche di un componente designato dal Garante per la protezione dei dati personali.

Accanto al profilo del DNA dei reperti acquisiti nell'attività di polizia giudiziaria sul luogo del fatto, oltre ai profili (e relativo campione) dei soggetti privati della libertà personale, l'Archivio centrale dovrà contenere, al pari delle similari esperienze straniere, i profili del DNA dei cadaveri non identificati e dei soggetti consanguinei delle persone scomparse.

Per quanto riguarda i cadaveri non identificati, il meccanismo di acquisizione del profilo del DNA è simile a quello dei reperti sul luogo del fatto di reato. I consanguinei delle persone scomparse forniscono invece il loro apporto su base esclusivamente volontaria; ma per evitare drammatici conflitti di coscienza è espressamente stabilito che nessun confronto può essere effettuato tra il profilo del DNA dei consanguinei e quello dei reperti provenienti da reato, per escludere in radice che un soggetto, nel timore di venir individuato quale responsabile di un reato, si astenga dal fornire il suo essenziale contributo per la ricerca di un congiunto scomparso.

Riguardo al tempo di conservazione dei profili dei soggetti sottoposti a prelievo coattivo, è evidente che il funzionamento dell'Archivio centrale è legato al fenomeno della recidiva: le possibilità che il profilo del DNA di un soggetto arrestato per un qualsivoglia reato siano riconosciute corrispondenti alle tracce di un altro reato aumentano in proporzione alla ampiezza del lasso temporale in cui tale confronto è possibile; al di sotto di un limite minimo l'Archivio potrebbe risultare inutile (tenendo conto di un primo periodo in cui il soggetto resta detenuto); allo stesso tempo, occorre comunque fissare un limite massimo di conservazione, per evitare una indefinita sottoposizione a controllo anche a distanze di tempo considerevoli che, forse, finiscono col violare il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale. Si propone, quindi, un termine di quarant'anni che rappresenta un lasso di tempo congruo per superare, secondo un dato di esperienza, il periodo di plausibile recidiva.

2.3. Proposta di schema di disegno di legge recante: "Norme per l'istituzione dell'Archivio centrale dei profili del DNA e del Comitato tecnico-scientifico di vigilanza"

Art. 1.

(Istituzione dell'Archivio centrale dei profili del DNA.)

1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza *(ovvero: In altra sede, anche autonoma)*, è istituito l'Archivio centrale dei profili del DNA, a carattere interforze, per la raccolta e la comparazione dei profili del DNA e la conservazione dei relativi campioni biologici, utilizzabili esclusivamente per fini di identificazione personale.
2. I sistemi di analisi sono applicati esclusivamente a segmenti non codificanti del genoma umano.
3. L'Archivio centrale è organizzato con modalità tali da garantire l'impersonalità dei campioni biologici e dei profili del DNA.
4. L'Archivio centrale dei profili del DNA contiene:
 - a) i profili del DNA dei reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
 - b) i profili del DNA delle persone indicate all'articolo 3;
 - c) i profili del DNA di persone scomparse e dei loro consanguinei, nonché di cadaveri e resti cadaverici non identificati.
5. Per finalità di esclusione, l'Archivio centrale può determinare e conservare il profilo del DNA del personale addetto all'Archivio, nonché richiedere di determinare il profilo del DNA di ogni altro soggetto coinvolto nei procedimenti di produzione e preparazione dei supporti tecnici ovvero del personale addetto ai prelievi di campioni biologici.
6. E' escluso il confronto tra i profili del DNA dei consanguinei delle persone scomparse e quelli indicati alla lettera a) del quarto comma.
7. E' esclusa ogni forma di interconnessione tra l'Archivio centrale ed altro archivio di elaborazione di informazioni nominative.
8. L'organizzazione, il funzionamento e la sicurezza dell'Archivio centrale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro della giustizia, col Ministro della difesa, col Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. *(ovvero: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati)*
9. All'Archivio centrale è assegnato personale appartenente alle Forze di polizia e di altre pubbliche amministrazioni, in possesso delle necessarie competenze tecnico-professionali.

Art. 2.

(Comitato tecnico-scientifico di vigilanza.)

1. Nell'ambito del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie è costituito un Comitato tecnico-scientifico di vigilanza sul funzionamento dell'Archivio centrale che svolge i seguenti compiti:

- controllo, con poteri ispettivi, del funzionamento e della sicurezza, anche informatica, dell'Archivio centrale;
- redazione di un rapporto annuale alla presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne informa il Parlamento, sul funzionamento dell'Archivio centrale;
- studio e sperimentazione di nuove tecnologie da applicare all'analisi del DNA da proporre all'Archivio centrale;
- studio della normativa comunitaria e di quella straniera in materia di banche dati del DNA e coordinamento delle relazioni dell'Archivio con le banche dati del DNA di altri Paesi o di organismi internazionali, al fine dello scambio di esperienze;
- verifica, con poteri ispettivi, dell'idoneità, ai fini forensi, dei laboratori accreditati all'accertamento dei profili del DNA; ai fini del controllo il Comitato può avvalersi di esperti indicati dal Ministero della salute; l'esito del controllo è comunicato al responsabile dell'Archivio centrale;
- espressione di pareri vincolanti per il responsabile dell'Archivio centrale sulle istanze proposte ai sensi dell'articolo 7.

2. Il Comitato è presieduto dal presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie e ne fanno parte un membro del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, cinque esperti nelle scienze biologiche, genetiche e giuridiche, un rappresentante del Garante per la protezione dei dati personali, un rappresentante del Ministero per l'innovazione e le tecnologie. I membri restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati soltanto per una volta. Il Comitato può avvalersi, per l'espletamento dei suoi compiti e nei limiti delle previsioni di spesa, di esperti e strutture individuati, di volta in volta, in relazione alle specifiche esigenze.

3. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri è stabilito il regolamento del Comitato.

Art. 3.

(Soggetti sottoposti al prelievo di campione biologico ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nell'Archivio centrale.)

1. Sono sottoposti a prelievo di campioni biologici, ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nell'Archivio centrale, i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere, quelli arrestati o sottoposti a fermo di indiziato di delitto, ovvero detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo, consumato o tentato, tra quelli previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale o per il quale, in forza di altre disposizioni di legge, è consentito l'arresto in flagranza o fuori dai casi di flagranza.

Art. 4.

(Modalità del prelievo dei campioni biologici.)

1. Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nell'Archivio centrale, i soggetti indicati all'articolo 3 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa boccale a cura di personale specializzato delle Forze di polizia.
2. Il prelievo di campioni di mucosa boccale dei soggetti detenuti o internati è effettuato a cura di personale specializzato della Polizia penitenziaria.
3. Qualora l'arrestato in flagranza di reato non sia condotto in carcere, il prelievo è eseguito, a cura di personale specializzato della Forza di polizia operante, presso i locali dove il soggetto è custodito in attesa della convalida e del conseguente giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 558 del codice di procedura penale.
4. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.
5. Delle operazioni di prelievo è redatto verbale e il personale operante assicura la conservazione e l'invio dei campioni ai laboratori indicati al successivo articolo 4, per l'analisi e la determinazione del profilo del DNA.

Art. 5.

(Raccolta dei profili del DNA nell'Archivio centrale.)

1. Nell'Archivio centrale sono raccolti i profili del DNA relativi ai soggetti indicati all'articolo 3. La definizione del profilo del DNA è eseguita dai laboratori scientifici dell'Archivio centrale, presso il quale sono anche conservati i relativi campioni biologici.
2. Se nel corso di un procedimento penale è eseguito un accertamento tecnico per la definizione del profilo del DNA di reperti biologici, l'autorità giudiziaria procedente dispone che, a cura dei periti o dei consulenti, siano trasmessi, senza ritardo, all'Archivio centrale gli esiti degli accertamenti e la relativa documentazione tecnica per l'inserimento del solo profilo del DNA del reperto biologico. I risultati sono inseriti nell'Archivio centrale soltanto se ottenuti da laboratori accreditati. Qualora l'autorità giudiziaria non ritenga di disporre l'analisi per la determinazione del profilo del DNA, la polizia giudiziaria può, a seguito di nulla-osta dell'autorità giudiziaria, trasmettere i reperti ad uno dei laboratori scientifici accreditati per l'analisi e la successiva trasmissione all'Archivio centrale.

Art. 6.
(Trattamento dei dati e accesso)

1. Le informazioni contenute nell'Archivio centrale sono soggette a trattamento e ad accesso per interrogazione.
2. Il trattamento di dati è riservato al personale addetto all'Archivio centrale, espressamente autorizzato.
3. L'accesso per interrogazione avviene esclusivamente a cura del personale indicato al comma 2.
4. Si applicano le norme sul trattamento dei dati e sul diritto di accesso contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Art. 7.
(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici.)

1. Il soggetto che sia stato sottoposto a prelievo ai sensi dell'articolo 3, perché privato della libertà personale nel corso di un procedimento penale, può chiedere, a seguito di sentenza definitiva di assoluzione, la cancellazione del proprio profilo del DNA e la distruzione del relativo campione biologico.
2. La cancellazione dei dati e la distruzione dei campioni biologici sono disposte d'ufficio a seguito di identificazione di un cadavere ignoto, nonché a seguito del ritrovamento di persona scomparsa; in conseguenza, sono cancellati anche i dati e distrutti i campioni biologici relativi ai consanguinei.
3. L'interessato può richiedere la cancellazione del proprio profilo del DNA e la distruzione del relativo campione biologico qualora ritenga che non ricorressero i presupposti indicati dall'articolo 3.
4. In ogni altro caso, il profilo del DNA delle persone indicate all'articolo 3 resta inserito nell'Archivio centrale per quaranta anni dall'ultima circostanza che ne avrebbe determinato l'inserimento. Per lo stesso tempo è conservato il relativo campione biologico.

Art. 8.
(Norme transitorie)

1. I laboratori scientifici che intendono procedere all'accertamento dei profili del DNA dovranno essere accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed eventuali successive modifiche entro il 31 dicembre 2008, adottando comunque immediatamente un programma di assicurazione e di controllo della qualità secondo quanto previsto dal documento del gruppo di lavoro del DNA dell'ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes).
2. Il Comitato tecnico-scientifico indicato all'articolo 2 determina le condizioni necessarie perché i profili del DNA in possesso delle Forze di polizia possano essere riversati nell'Archivio centrale, limitatamente a quelli relativi ai reperti biologici ovvero a cadaveri o parti di cadavere non identificati ovvero a persone scomparse, con esclusione di profili del DNA riferiti a persone identificate.
3. Entro un anno dall'entrata in funzione dell'Archivio centrale, tutti i profili del DNA indicati nel comma 1 devono essere trasferiti all'Archivio centrale.

Art. 9.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 6.000.000 per l'anno 2005 ed euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003 – 2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato - Proposte per la definizione degli standard dei laboratori e le modalità di raccolta, conservazione e analisi dei reperti biologici

L'analisi del DNA da reperti biologici costituisce uno dei più potenti mezzi identificativi perché permette, anche a partire da tracce molto esigue, di dimostrare la colpevolezza di potenziali indagati, ovvero, di scagionare gli innocenti consentendo, in definitiva, una più adeguata ed efficace attività di indagine, sia preventiva che repressiva..

L'elevata tecnologia che supporta l'analisi del DNA permette, attualmente, di ottenere profili di DNA dalla maggior parte delle tracce e microtracce biologiche (ad es. sangue, saliva, sperma, ossa, etc.) anche se queste sono datate e in cattive condizioni di conservazione o sono il risultato di un fugace contatto tra persone e/o tra persone e oggetti : si pensi al DNA estraibile dalle impronte digitali, al disotto delle unghie a seguito di colluttazione, o quello ricavabile dalla saliva lasciata su bottiglie, lattine, mozziconi, etc. Altrettanto basilare è il contributo che l'analisi del DNA può dare nei disastri di massa (calamità naturali, incidenti aerei o navali), o nei crimini di massa (eccidi, attentati, etc.). Non meno importante è, infine, quello relativo alla possibilità di applicare le più recenti tecnologie a vecchi casi, risolvendo episodi criminali rimasti oscuri o irrisolti (i casi che gli anglosassoni definiscono "cold cases").

Vi è ampia casistica che documenta, con sorprendente chiarezza, che i paesi che hanno adottato adeguati sistemi per l'analisi del DNA da traccia e Banche Dati Nazionali di DNA, hanno :

- migliorato notevolmente le loro possibilità di individuare gli autori dei reati, ridimensionando il fenomeno criminale ;
- ridotto drasticamente le più lunghe e costose indagini tradizionali di polizia ;
- contratto i tempi e gli oneri legati all'attività processuale ;
- evitato ingiustizie, attraverso l'esclusione di soggetti innocenti ;
- aiutato i parenti delle vittime di disastri di massa o di calamità naturali.

La straordinaria sensibilità che caratterizza le tecniche di analisi del DNA a scopi forensi richiama, però, il problema della affidabilità dei risultati ottenuti dall'esame delle tracce biologiche, sia quelle raccolte sulla scena del reato, sia quelle prelevate per i confronti. Tale affidabilità dipende, a sua volta, dalla capacità da parte dei laboratori interessati di assicurare :

- una adeguata competenza degli operatori ;
- una appropriata disponibilità di risorse tecnico-logistiche e strumentali ;

- una piena validità delle metodiche utilizzate.

Al riguardo, **non è infatti da sottovalutare il rischio che una minore competenza professionale, intesa nella sua globalità, possa produrre esiti inconsistenti o, peggio ancora, clamorosi errori** di laboratorio i quali possono riflettersi assai negativamente sull'attività investigativa e su quella processuale.

Tale problema, negli altri paesi, è stato affrontato e risolto ricorrendo all'accreditamento dei laboratori, secondo la famiglia delle norme ISO, ma anche attraverso linee guida specifiche, complementari alle prime, che tengono conto della particolare complessità e delicatezza delle attività analitico-forensi e della loro ricaduta sulla sicurezza e sulla libertà dei cittadini. Tutto ciò si è concretizzato nella necessità/obbligatorietà di certificare i laboratori coinvolti nell'attività forense, prevedendo anche periodici programmi di assicurazione e di controllo della qualità (QA e QC).

In Italia, purtroppo, non vi sono ancora norme specifiche in materia ed i livelli di competenza risultano molto eterogenei. Di fatto, il controllo dei laboratori è affidato soltanto al pubblico ministero od al giudice, i quali, di volta in volta, affidano l'incarico di svolgere accertamenti genetico-forensi, sotto forma di consulenze tecniche o di perizie, a quei soggetti (laboratori) che essi reputano esperti ed affidabili, senza che vi sia, però, un vero e proprio sistema di verifica. E' facile comprendere come **questa situazione espone al pericolo, più che concreto, di risultati erronei o parziali** che possono :

- fuorviare le indagini con la conseguente perdita di tempo e di risorse umane ed economiche;
- generare una indebita intrusione nella sfera privata di un cittadino innocente ;
- lasciare in libertà un criminale con il rischio della reiterazione ;
- rendere inutilizzabili reperti e tracce per le successive fasi dibattimentali ;
- privare della libertà un innocente ;
- perdere credibilità e fiducia da parte dei cittadini ;
- amplificare i loro effetti dannosi, se inseriti in una banca dati centralizzata.

E' per scongiurare questi rischi che, **nell'ottica della istituzione di una banca dati nazionale di DNA, appare assolutamente indispensabile prevedere, anche nel nostro paese, un sistema di prevenzione degli errori e di buona pratica di laboratorio** che, a partire dalle attività sulla scena del crimine, fino alla interpretazione dei dati analitici assicuri la "qualità" di tutte le operazioni. **Questo obiettivo è perseguibile soltanto se i laboratori pubblici e privati che contribuiranno a tale archivio, ricorrendo alla certificazione, provvederanno ad uniformarsi agli standard internazionali, in modo da garantire la piena affidabilità e validità del personale che vi opera e dei metodi adottati.** Poiché il processo per la certificazione non è semplice né veloce e prevede anche consistenti investimenti economici, **in ossequio alle raccomandazioni dell'E.U. e**

mutuando le esperienze dei laboratori europei e di quelli nord americani, che si sono già accreditati, si ritiene che con la creazione di un archivio nazionale di DNA per fini di identificazione personale, i laboratori, dovranno :

- accreditarsi secondo le norme ISO 9001 e ISO 17025, entro e non oltre il 31-12-2008 ;**
- adottare, nel frattempo, e senza ritardo, un programma di assicurazione e di controllo della qualità, secondo quanto suggerito dal documento del gruppo di lavoro del DNA dell'ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes) che, oltre a garantire requisiti minimi di accuratezza e di affidabilità, sarà propedeutico alla certificazione ISO.**

Sarà compito del Comitato Tecnico-Scientifico di Vigilanza, verificare l' idoneità, ai fini forensi, dei laboratori abilitati o accreditati all' accertamento dei profili del DNA.